

DELIBERA N. 169/14/CONS

SEGNALAZIONE DELL'EMITTENTE TELEVISIVA TELESSETTELAGHI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VARESE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 aprile 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia con cui l'emittente televisiva locale *Telesettelaghi* segnalava la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte della Provincia di Varese. In particolare, il segnalante denunciava la messa in onda, in data 4 aprile 2014, alle ore 19,05, sull'emittente televisiva locale *Rete 55*, di una trasmissione autoprodotta dall'Amministrazione provinciale di Varese, dal titolo *“La Provincia informa”*, avente contenuto di informazione istituzionale.

VISTA la nota del 10 aprile 2014 (prot. n. 16817) con cui il Comitato regionale della Lombardia ha trasmesso all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati, ravvisando la violazione del divieto dell'art. 9 della legge n. 28/00. In particolare, il Comitato, visionate le registrazioni acquisite e preso atto delle

controdeduzioni rappresentate dall'Amministrazione, ha riscontrato la violazione segnalata dal denunciante *“non ravvisando nei contenuti e nella forma del video trasmesso i presupposti dell'indifferibilità e di urgenza richiesti dalla disposizione in questione”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che l'Amministrazione provinciale di Varese, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rappresentato quanto qui di seguito si riporta in sintesi:

- la fattispecie in oggetto non viola il disposto di cui all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto il Commissario straordinario della Provincia di Varese, l'ing. Dario Galli, *“non risulta attualmente candidato alle elezioni europee”*;
- le attività di cui si dà notizia nel filmato sono riferibili alle funzioni istituzionali della Provincia di Varese e la mancata comunicazione di dette attività finirebbe per compromettere l'esercizio della funzione amministrativa dell'Ente;
- il filmato si riferisce ad attività *“che si consumeranno nel periodo elettorale”*, e perciò la loro *“pubblicizzazione”* non potrebbe essere differita;
- ad ogni buon conto, al fine di evitare ulteriori contestazioni, la trasmissione è stata sospesa fino alla chiusura delle operazioni di voto;

PRESA VISIONE del filmato andato in onda sulla emittente locale Rete55, in cui si fa riferimento, tra l'altro, all'attività di riqualificazione del lungo lago del comune di Luino;

VISTA la nota che la Provincia di Varese ha inviato al CORECOM Lombardia, e per conoscenza all'Autorità, nella quale, invocando la buona fede, ha comunicato che dalla data di messa in onda del filmato contestato non vi sono state ulteriori trasmissioni e che queste sono state sospese fino alla chiusura delle operazioni di voto;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la messa in onda di un filmato autoprodotto da un'Amministrazione pubblica che pubblicizzi l'attività dell'Amministrazione stessa nonché eventi di rilevanza locale quali mostre è riconducibile alla nozione di informazione come individuata dalla legge n. 150/2000;

RAVVISATA la astratta rispondenza della predetta attività informativa a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la messa in onda del filmato “La Provincia informa” è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee;

RITENUTO tuttavia che la sospensione della messa in onda del filmato contestato unitamente al formale impegno di evitare ulteriori trasmissioni fino alla chiusura delle operazioni di voto configuri l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, pertanto, cessato l’effetto lesivo del bene giuridico tutelato e che, quindi, non ricorrano gli estremi per procedere avverso l’Amministrazione interessata;

UDITA la relazione del Commissario Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per intervenuto adeguamento.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci